



COMUNE DI NEGRAR

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 30.08.2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi

TITOLO II PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 5 – Contenuto della domanda

Art. 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

Art. 7 – Elenco delle aree pubbliche disponibili

Art. 8 – Domanda di concessione

Art. 9 – Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

Art. 10 – Graduatoria delle domande di concessione

Art. 11 – Sistemazione del luna park

Art. 12 – Garanzie e responsabilità del concessionario

Art. 13 – Pagamento della COSAP

Art. 14 – Deposito della dichiarazione di corretto montaggio

Art. 15 - Verifiche di agibilità

Art. 16 – Termine di durata dei procedimenti

Art. 17 – Obblighi del concessionario

Art. 18 – Divieto di occupazione di aree non concesse

Art. 19 – Date di inizio delle attività e orari di apertura

Art. 20 – Commercio alimentare e chioschi zucchero filato presso il luna park

TITOLO III

CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI CON L'IMPIEGO DI ANIMALI

Art. 21 – Concessioni di aree comunali per circhi, altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, auto e moto acrobatiche

Art. 22 – Circhi e altre attrazioni di spettacolo viaggiante, auto e moto acrobatiche

Art. 23 – Divieto di utilizzare animali

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 – Trasferimento dell'anzianità di presenza

Art. 25 – Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore

Art. 26 – Conversione

Art. 27 – Sanzioni in caso di conversione vietata

Art. 28 – Sanzioni

Art. 29 – Sanzioni accessorie

Art. 30 – Entrata in vigore

ALLEGATO I - UTILIZZO DI ANIMALI NEI CIRCHI O NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, nel territorio comunale e le modalità di rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico, quando le attività si svolgono su area pubblica o su area privata adibita ad uso pubblico.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di concessione di suolo pubblico si fa rinvio al regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale, definita "a cappello".

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - 1.1. "attività di spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - 1.2. "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - 1.3. "attività esistente": attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12 dicembre 2007;
 - 1.4. "gestore": soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - 1.5. "attività a cappello": l'attività esercitata senza alcuna forma di pubblicità; senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante e senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
 - 1.6. "conversione": sostituzione dell'attrazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione con una diversa attrazione;
 - 1.7. "anzianità di presenza alla manifestazione": situazione giuridica acquisita da un gestore partecipando, con la medesima attrazione, per almeno 3 anni consecutivi, a una determinata manifestazione o iniziativa.

Articolo 3 - Principi

1. Lo spettacolo viaggiante costituisce attività di interesse sociale, meritevole di consolidamento e sviluppo.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.

Articolo 5 - Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al SUAP del Comune esclusivamente in forma telematica e in regola con le norme sull'imposta di bollo.

2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

1. dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:
 - i) se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, P. IVA, n° e data di iscrizione alla CCIAA;
 - ii) se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita Iva, n° e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;
2. indirizzo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni, se differente dalla residenza o sede, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica;
3. estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno, rispettivamente, residenza o sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;
4. di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
5. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
6. denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare;
7. dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività, con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
8. eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività, di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
9. dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;

10. estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall' esercente l' attività di spettacolo viaggiante con massimale non inferiore a € 1 milione;
11. periodo per il quale si richiede l' autorizzazione a esercitare l' attività;
12. nulla osta del proprietario dell' area, nel caso in cui l' attività si svolga su area privata;
13. nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale è richiesta l' autorizzazione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. fotocopia della targa, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione;
2. copia del collaudo annuale;
3. copia della polizza assicurativa.

4. Nel corso dell' esercizio dell' attività devono essere esibiti il manuale d' uso e manutenzione e il libretto dell' attività, a semplice richiesta degli organi di vigilanza comunali. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell' autorizzazione rilasciata.

Articolo 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

1. L' esercizio dell' attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è subordinata al rilascio da parte del Comune del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
2. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l' anno successivo.

Articolo 7 - Elenco delle aree pubbliche disponibili

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell' art. 9 della L. n. 337/1968.
2. Il Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale, approva e aggiorna, di norma una volta all' anno, se necessario, l' elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante, previa comunicazione alle associazioni di categoria.
3. Nell' elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possano essere installate soltanto in specifiche aree.
4. Nell' elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche.
5. Non possono essere oggetto di concessione aree non incluse nell' elenco.

Articolo 8 - Domanda di concessione

1. La domanda di concessione deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5 integrata dalle seguenti indicazioni:

1. area, tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 7, della quale si richiede la concessione, con indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione dei carri al seguito;
2. periodo di durata della concessione richiesta.

2. In aggiunta ai documenti previsti dall'art. 5 comma 3, deve essere depositata attestazione dell'avvenuto pagamento della somma prevista a titolo di deposito cauzionale.

Articolo 9 -Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

1. Le domande devono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi è interesse a esercitare l'attività e non prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Le domande di concessione presentate oltre i suddetti termini sono valutate soltanto qualora, tenuto conto delle domande presentate correttamente, vi siano aree dell'elenco ancora disponibili.

Articolo 10 - Graduatoria delle domande di concessione

1. Qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l'occupazione sia richiesta per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, il Comune forma una graduatoria, computando le presenze maturate dall'esercente, nella medesima manifestazione od iniziativa, ed attribuendo i seguenti punteggi:

a) assegnazione di punti 3 per ogni anno, nei 3 anni precedenti l'anno di richiesta, di comprovata presenza dell'esercente con la medesima attrazione oggetto di richiesta; i punti sono attribuiti anche in caso in conversione autorizzata;

b) assegnazione di punti 1,5 per ogni anno, nei 3 anni precedenti l'anno di richiesta, di comprovata presenza dell'esercente con attrazione diversa rispetto a quella oggetto di richiesta;

2. I punti sono tra loro cumulabili.

3. La prova delle presenze maturate alle manifestazioni o iniziative deve essere fornita dal gestore, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Comune.

4. In caso di parità di punteggio è valutata l'anzianità di mestiere dell'esercente sulla base della data di rilascio della prima licenza ex art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 da parte del Comune di residenza.

5. Qualora perduri la parità di punteggio, è presa in considerazione la data di arrivo della domanda o in ultimo il n. di protocollo assegnato.

6. E' fatto salvo ogni anno l'inserimento in graduatoria di un'attrazione "novità": attrazione non presente nelle ultime 3 edizioni di Luna Park. In caso di domande plurime da parte di attrazioni "novità" si applicano i criteri di cui ai punti precedenti del presente articolo.

7. Non possono essere presenti in organico del Luna Park due attrazioni uguali.

Articolo 11 – Sistemazione del luna park

1. La sistemazione delle attrazioni, delle carovane e di tutte le attrezzature ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione, la quale predispone autonomamente l'organizzazione dell'area e la localizzazione delle attrezzature, predisponendo apposita planimetria con indicazione dei posteggi a disposizione. Tale planimetria verrà predisposta di edizione in edizione, in base alle domande pervenute e accoglibili e all'area disponibile.

2. E' facoltà delle ditte assegnatarie presentare un progetto complessivo riferito all'intero Parco, a firma di tecnico abilitato, da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, che dovrà essere accolto dall'Amministrazione Comunale, previa valutazione di fattibilità.

3. Una volta allestito il Parco, fino alla cessazione dello stesso, non sarà consentita la movimentazione di carovane e/o attrezzature (salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento), pena la perdita dei requisiti di anzianità. Le auto dei concessionari non devono attraversare il parco ma utilizzare il percorso all'uopo predisposto.

4. La cauzione è trattenuta e introitata nelle casse comunali in caso di tardiva installazione nel Parco Divertimenti delle attrazioni e in caso di sgombero delle stesse in anticipo, rispetto alle date di arrivo e sgombero stabilite dall'apposita ordinanza sindacale.

5. In caso la tardività o l'anticipo di cui al comma precedente non siano debitamente giustificati, è stabilita l'esclusione dal Parco successivo.

6. La cauzione verrà trattenuta, altresì, in caso in cui si verifichi un'occupazione non autorizzata.

Articolo 12 - Garanzie e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare danni all'area oggetto di concessione e ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti con le modalità stabilite dall'Ufficio Ecologia del Comune.

2. E' condizione per il rilascio del provvedimento di concessione, la presentazione di una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale, di importo variabile a seconda della dimensione e della tipologia delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, almeno 30 giorni prima della data di occupazione, pena il rigetto della domanda.

3. L'importo della garanzia deve corrispondere a:

1. € 50,00 per attrazioni definite come piccole dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

2. € 150,00 per attrazioni definite come medie dall'elenco di cui sopra e per i teatri viaggianti;

3. € 300,00 per attrazioni definite come grandi dall'elenco di cui sopra;

4. La garanzia è restituita dopo 15 giorni dalla richiesta se, in seguito al rilascio dell'area da parte del concessionario, gli organi di controllo comunali non rilevano la presenza di danni o di rifiuti.

5. Nell'ipotesi in cui siano rilevati danni o rifiuti la garanzia è escussa e rimane fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

6. Il provvedimento di concessione può essere negato nei successivi tre anni, nel caso in cui i danni all'area oggetto di concessione siano di entità superiore all'importo della garanzia prestata ed escussa e non siano stati altrimenti risarciti dal concessionario.

Articolo 13 - Pagamento della COSAP

1. L'occupazione delle aree pubbliche è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, della Cosap e di eventuali altri tributi comunali per l'importo liquidato dai competenti uffici, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, pena il rigetto della domanda. Verrà trattenuto nelle casse comunali l'importo di Cosap versato da una ditta ammessa in organico che senza giustificato motivo (gravi motivi di salute del gestore o dei familiari conviventi comprovati attraverso certificato medico) non si presenti all'edizione del Luna Park.

Articolo 14 - Deposito della dichiarazione di corretto montaggio

1. Prima dell'apertura dell'attività al pubblico, l'esercente deve depositare al Comune la dichiarazione di corretto montaggio, così come previsto dall'art. 6 del D.M. 18 maggio 2007.

Articolo 15 - Verifiche di agibilità

1. Le attrazioni sono sottoposte a collaudo della CCVLPS nel caso esse siano più di n. 10 di cui almeno 5 di medie dimensioni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Diversamente, prima della messa in esercizio, le ditte dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, prima del ritiro della relativa autorizzazione al funzionamento, la certificazione di corretto montaggio e degli impianti elettrici, a firma di tecnico abilitato e iscritto all'albo.

2. L'arrivo delle carovane e/o il montaggio delle attrazioni, potrà avvenire tre (3) giorni prima della data prevista per l'attivazione delle attrazioni. Le aree dovranno essere sgomberate, entro due (2) giorni dalla data prevista per la chiusura delle attrazioni.

Articolo 16 - Termine di durata dei procedimenti

1. Il termine di durata dei procedimenti non può essere superiore a 120 giorni.

Articolo 17 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di area pubblica ha l'obbligo di:

1. provvedere alla gestione diretta dell'attrazione. A tali fini può essere sostituito o coadiuvato dai familiari conviventi, purché maggiorenni;
2. installare le attrazioni entro il termine fissato dalla concessione;

3. curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
 4. aprire l'attrazione al pubblico negli orari stabiliti;
 5. mantenere l'attrazione in stato decoroso, illuminata e pulita;
 6. osservare le prescrizioni stabilite dal Comune per ragioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico e rispetto della quiete e delle persone.
2. L'impiego di sorgenti sonore è consentito nei limiti stabiliti dalle norme comunali.
3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti, accertata dai competenti organi comunali di vigilanza, comporta la revoca immediata della concessione e l'esclusione dalla graduatoria delle domande di concessione, per almeno 2 anni.

Articolo 18 - Divieto di occupazione di aree non concesse

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle carovane di abitazione, delle roulotte e dei carriaggi ha luogo esclusivamente nell'area stabilita dal Comune.

Articolo 19 – Date di inizio delle attività e orari di apertura

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee, il Comune stabilisce, con Ordinanza sindacale:
 1. la data di inizio dell'occupazione dell'area concessa e la data in cui l'area deve essere lasciata libera;
 2. la data di inizio e la durata delle attività;
 3. gli orari quotidiani di apertura e chiusura dell'attività di divertimento.
2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazioni e le attività devono essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali condizioni atmosferiche avverse.

Articolo 20 – Commercio alimentare e chioschi zucchero filato presso il luna park

1. Ai sensi della normativa di riferimento, gli operatori del commercio alimentare su aree pubbliche (ambulanti) che intendono partecipare al Parco Divertimenti dovranno presentare domanda almeno 60 giorni prima della data di apertura del Parco stesso. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione e documentazione attestante l'anzianità d'azienda.
2. Gli operatori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 12/1999 (commercio su aree pubbliche) ed essere dotati di apposita autorizzazione.
3. All'interno di ciascun Parco potranno essere accolti non più di 3 (tre) operatori di commercio alimentare su aree pubbliche, fatta eccezione per le attività di vendita di solo zucchero filato che non sono soggetti a limitazione numerica. La domanda per questi ultimi dovrà rispettare i termini previsti per gli operatori del commercio alimentare su aree pubbliche (60 giorni dalla data di apertura del Parco) pena

l'archiviazione per non accoglimento della stessa. I criteri per la scelta degli operatori sono i seguenti:

1. Anzianità di frequenza della piazza: si acquisisce dopo tre anni di presenza consecutiva nel Parco stesso e si perde per la mancata presenza per tre anni consecutivi, salvo motivazione da presentare per iscritto, determinata esclusivamente da fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare. In caso di assenza anche a una sola edizione del Parco senza motivo giustificato, si ha l'immediata perdita dei diritti di anzianità acquisiti;
2. Numero di volte che si è partecipato con la stessa attività negli ultimi 5 anni, pur non avendo acquisito i diritti di anzianità;
3. Anzianità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.

TITOLO III - CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI CON L'IMPIEGO DI ANIMALI

Articolo 21 – Concessioni di aree comunali per circhi, altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, auto e moto acrobatiche

1. L'area comunale destinata all'attività di spettacolo viaggiante autorizzata come spettacolo circense, mostra faunistica o altro è quella che risulta dalla planimetria allegata alla deliberazione di G.C. di definizione delle aree così come disposto dal precedente art. 7.
2. Tale area comunale non sarà concessa in contemporanea al Luna Park.
3. Le domande per ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense o altre (e relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico) devono essere presentate secondo il seguente calendario:
 - GENNAIO e FEBBRAIO per ottenere la concessione ed autorizzazione nel periodo LUGLIO - DICEMBRE dell'anno solare;
 - LUGLIO e AGOSTO per ottenere la concessione ed autorizzazione nel periodo GENNAIO - GIUGNO dell'anno successivo.
4. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inefficacia della domanda e l'archiviazione automatica.
5. Nel caso siano presentate più domande per l'installazione di circhi equestri nello stesso periodo, il Comune provvederà all'assegnazione dell'area secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - ordine di protocollazione della domanda;
 - maggiore dimensione dell'attività (struttura e numero di addetti).
6. Non saranno rilasciate concessioni per spettacoli circensi ove intercorra un periodo inferiore a 3 mesi tra i due spettacoli.
7. Dell'avvenuta concessione viene data comunicazione agli interessati almeno 30 gg. prima della data di inizio della manifestazione.
8. Il concessionario di area per l'impianto circense (o altro) deve provvedere entro 15 gg. dalla data di ricezione della concessione, pena la decadenza della stessa, al versamento di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della effettiva

utilizzazione della concessione, a copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale e per eventuali spese di deaffissione, pulizia e disinfestazione dell'area.

9. Il mancato utilizzo della concessione comporta l'incameramento della cauzione.

10. La cauzione sarà restituita per intero al concessionario nel momento in cui cessa l'installazione delle strutture circensi o altri spettacoli ed i dipendenti del Comune avranno verificato che non siano stati arrecati danni al patrimonio comunale e non si debbano sostenere spese per deaffissione, pulizia e disinfestazione dell'area concessa.

11. L'importo della cauzione viene così fissato:

€ 1.000,00 per circhi con meno di 200 spettatori e per le esibizioni di moto-auto acrobatiche;

€ 5.000,00 per circhi con più di 200 spettatori;

12. I suddetti importi potranno essere aggiornati con apposito atto.

13. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività avviene a seguito della verifica dei presupposti e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

14. Relativamente allo sgombero dei rifiuti si applica l'art. 12.

Articolo 22 - Circhi e altre attrazioni di spettacolo viaggiante, auto e moto acrobatiche su area privata.

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense o altre su area privata devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

2. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività avviene a seguito della verifica dei presupposti e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 23 – Utilizzo di animali

1. In caso di utilizzo di animali in attività circensi devono essere rispettate le prestazioni dell'Allegato I al presente Regolamento.

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 24 - Trasferimento dell'anzianità di presenza

1. Il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto di godimento del ramo d'azienda, ivi compreso il conferimento in società della stessa, comprendente l'attrazione rispetto alla quale è maturata l'anzianità di presenza a una manifestazione o iniziativa, comporta il trasferimento dell'anzianità di presenza a favore degli aventi diritto.

2. L'atto di trasferimento del diritto deve essere provato per iscritto, producendo copia della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, debitamente registrati.

Articolo 25 - Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore

1. L'anzianità di presenza è conservata nei casi in cui la mancata presenza del gestore alla manifestazione o iniziativa sia giustificata da gravi motivi di salute del gestore o dei familiari conviventi, comprovati attraverso certificato medico.
2. Il diritto alla conservazione dell'anzianità di presenza può essere fatto valere una sola volta ogni 5 anni.

Articolo 26 - Conversione

1. Le attrazioni per le quali è stata concessa l'autorizzazione possono essere oggetto di conversione.
2. Il Comune può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, alle seguenti condizioni:
 1. l'equilibrio funzionale del luogo della manifestazione non deve essere alterato;
 2. la conversione non deve pregiudicare, per mancanza di spazio, la partecipazione alla manifestazione di altri gestori aventi diritto;
 3. il richiedente deve avere conseguito, con l'attrazione da convertire, l'anzianità di presenza alla manifestazione o iniziativa.
3. Nel caso in cui vi siano contemporaneamente più domande di conversione, a parità di requisiti tra i richiedenti, il Comune darà priorità all'esercente la cui attrazione ha maturato una maggiore anzianità di presenza.
4. E' vietata, all'interno della stessa manifestazione, l'installazione contemporanea dell'attrazione convertita e di quella nuova.
5. In caso di conversione l'anzianità di presenza maturata dall'attrazione convertita si trasferisce su quella nuova.
6. E' vietata la conversione effettuata senza preventiva autorizzazione.

Articolo 27 - Sanzioni in caso di conversione vietata

1. La conversione effettuata senza preventiva autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e della concessione di suolo pubblico, se rilasciata e l'azzeramento dell'anzianità di presenza maturata, fino a quel momento, dall'attrazione convertita.

Articolo 28 - Sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è attribuita al Corpo di Polizia Municipale ed a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni relative al regolamento COSAP, si applicano le sanzioni in esso previste.
4. Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentare, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
5. L'accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Articolo 29 - Sanzioni accessorie

1. In caso di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.

Articolo 30 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 54 dello Statuto Comunale.

Allegato I - UTILIZZO DI ANIMALI NEI CIRCHI O NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta secondo le modalità stabilite dal vigente "Regolamento per la Concessione di Aree da destinare allo Spettacolo Viaggiante".

Il Comune, sia tramite controllo diretto, sia a seguito di esposti circostanziati e fotodocumentati, accerterà l'eventuale affissione abusiva di materiale pubblicitario del circo, applicando, dopo averne intimato la rimozione, le sanzioni previste.

Per l'esercizio della propria attività è inoltre necessario che disponga di:

1. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;

2. Attestazione di un rapporto costante con un consulente e/o dipendente medico veterinario. Tale figura professionale avrà cura di:

2.1. predisporre ed attuare un programma di monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva;

2.2. assicurare la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, il pronto soccorso e l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;

2.3. mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato;

2.4. valutare e documentare il benessere e le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati, ed eventualmente fornire consulenza sulle caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, secondo le conoscenze scientifiche ed etologiche.

3. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

4. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il medico veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali

5. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

6. Copia dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi che comprenda la documentazione, opportunamente vidimata, che attesti il rispetto dei requisiti per il suo rilascio, nello specifico:

6.1 planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;

6.2 descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento ecc.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda (All. I punti a 1 a 6) comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

L'incompletezza o la falsità dei documenti richiesti per la domanda (All. I punti a 1 a 6) può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Identificabilità degli animali

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie, schema grafico della pezzatura.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze etologiche basilari.

Trasporto

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento di animali malati

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura.

A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

Criteria per il collocamento di animali in strutture attigue

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Esibizioni al di fuori della struttura

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l' idoneità.

Somministrazione del cibo

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc...) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Limitazioni al parco animali

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha

emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi, (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura e umidità controllata) sia per la repentina esposizione al rumore e alla luce, particolarmente stressante per gli animali i prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

Per quanto attiene alla specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessarie a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie, così come disposto nell'Allegato II del Regolamento Comunale per la tutela degli animali.

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

Criteria tecnici specifici per taxa (*categorie sistematiche corrispondenti a entità o raggruppamenti ordinati degli esseri viventi, per tipo, classe, ordine, famiglia, genere e specie*).

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

1. CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

2. ZEBRE

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

3. BISONI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Strutture interne.

Dimensioni: 25 mq. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

4.STRUZZO E ALTRI RATITI

Strutture interne.

Dimensioni: 15 mq. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.